



La Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, e successive modificazioni, concernente disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 19, relativo al Dipartimento per le politiche della famiglia;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni ai Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l'on. Eugenia Maria Roccella è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, recante conferimento di incarichi ai Ministri senza portafoglio, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico per le la famiglia, la natalità e le pari opportunità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. Eugenia Maria Roccella;

VISTO il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" e, in particolare, l'articolo 42 concernente "Istituzione di un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori e proroga di termine in materia di lavoro agile" secondo cui "1. *Al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, è istituito, nello stato di previsione*



della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti: a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai Comuni, ad esclusione di quelli che espressamente manifestano, annualmente, di non voler avvalersi del finanziamento, tenuto conto dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni sulla base dell'ultimo censimento della popolazione residente; b) le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 44. 3-bis. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2023”;

CONSIDERATO, pertanto, che, in attuazione del sopra citato articolo 42, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, occorre procedere, con decreto del Ministro delegato per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 48 del 2023, all'approvazione dell'elenco dei comuni beneficiari, comprensivo dei comuni che non abbiano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del sopracitato decreto-legge n. 48 del 2023, espressamente manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia di non voler avvalersi del finanziamento;

VISTO l'articolo 44, comma 8, del predetto decreto-legge n. 48 del 2023 il quale autorizza, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa;

CONSIDERATO, inoltre, che, con il medesimo decreto, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse da destinare ai comuni tenuto conto dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni sulla base dell'ultimo censimento della popolazione residente e sono individuate le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento;

CONSIDERATA l'esigenza di verificare adeguatamente l'efficienza, l'efficacia, e la regolarità degli interventi realizzati dai comuni in ordine all'utilizzo del Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori, in coerenza con quanto richiamato alla lettera b), comma 2, dell'art. 42 del decreto legge n. 48 del 2023;

VISTI i dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi alla popolazione minorenni di ciascun comune relativi all'ultimo censimento della popolazione residente, forniti al Dipartimento per le politiche della famiglia in data 15 maggio 2023;



VISTA la nota prot. n. 27095 del 28 giugno 2023 dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze con cui si comunica di non avere osservazioni da formulare all'ulteriore corso del provvedimento;

VISTA l'intesa della Conferenza Stato-città e autonomie locali sancita nella seduta dell'11 luglio 2023;

DI CONCERTO con il Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA

Art. 1

(Destinazione del fondo per le attività socio-educative a favore dei minori)

1. È approvato, quale parte integrante del presente decreto, l'allegato elenco dei comuni beneficiari delle risorse del Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori, pari complessivamente a euro 59.400.000,00, di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2023, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.
2. L'allegato elenco comprende tutti i comuni con esclusione di quelli che hanno espressamente manifestato di non volersi avvalere del finanziamento.
3. Gli interventi sono attuati dai singoli comuni anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

Art. 2

(Modalità e criteri di assegnazione delle risorse destinate ai comuni)

1. Gli importi spettanti ai singoli comuni beneficiari inseriti nell'allegato elenco sono stabiliti sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni relativa all'ultimo censimento della popolazione residente.
2. Entro i 15 giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo, le risorse finanziarie sono erogate a favore di ciascun comune in un'unica soluzione, secondo gli importi indicati nell'allegato elenco, avvalendosi della procedura di anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 44, comma 8, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
3. Il Dipartimento per le politiche della famiglia provvede a monitorare i trasferimenti e l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente decreto nonché la realizzazione delle azioni e il conseguimento dei risultati, sulla base della seguente documentazione trasmessa informaticamente da ciascun comune, entro e non oltre il 30 giugno 2024:
 - a) copia degli atti con i quali sono state impegnate e pagate le somme;
 - b) dati relativi agli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che ciascun comune deve realizzare, comprensivi delle informazioni sulle attività e sulle spese sostenute per realizzare i progetti. A tal fine, i comuni, accedendo al sito del Dipartimento tramite un'apposita piattaforma telematica utile per le azioni di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse, invieranno la scheda di rilevazione predisposta dallo stesso Dipartimento congiuntamente con ANCI.



Art. 3

(Modalità di recupero delle somme attribuite)

1. Il comune beneficiario del finanziamento è tenuto a restituire le somme ricevute nel caso in cui:
 - a) non impegni e non paghi le somme, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023 e entro il 31 maggio 2024;
 - b) impegni parzialmente le somme entro il 31 dicembre 2023. In tal caso, il comune beneficiario è tenuto a restituire solamente la quota di risorse finanziarie ricevute e non impegnate entro il suddetto termine;
 - c) impegni totalmente o parzialmente le somme entro il 31 dicembre 2023 per realizzare interventi che non rientrano nelle fattispecie previste dall'articolo 42, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, quali il potenziamento dei centri estivi e dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.
2. Nei casi di cui alle lett. *a)* e *b)*, comma 1, del presente articolo, la somma non impegnata deve essere restituita entro il 31 maggio 2024, comunicando al Dipartimento per le politiche della famiglia, con le modalità che saranno successivamente rese note sul sito *internet* istituzionale del medesimo Dipartimento (<https://famiglia.governo.it/it/>), l'attestazione dell'avvenuto versamento.
3. Nel caso di cui alla lett. *c)*, comma 1, del presente articolo, la restituzione sarà effettuata a seguito degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto, che accerti l'utilizzo delle somme per interventi non rientranti nelle fattispecie previste dall'articolo 42, comma 2, del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
4. Il versamento delle somme da restituire è effettuato da parte dei comuni sul conto corrente infruttifero 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, utilizzando i seguenti dati: IBAN: IT49J0100003245350200022330 - codice SWIFT: BITA IT RR XXX - ABI: 01000 - CAB: 03245 - C/C: 350200022330, indicando nella causale di pagamento che "le somme sono restituite ai sensi del finanziamento di cui all'art. 42 del DL 48/2023".

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, pari a complessivi 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede nei limiti delle risorse affluite alla tesoreria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 44, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
2. Una percentuale pari all'1% della quota complessiva riservata agli interventi di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è destinata ad attività di monitoraggio e valutazione della misura da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia.

Art. 5

(Comunicazione)

1. La comunicazione relativa alle attività di cui all'art. 42, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, da parte dei comuni e dei soggetti affidatari dovrà riportare la frase "Intervento finanziato dal Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori della Presidenza del Consiglio dei ministri".



Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma,

La Ministra per la famiglia, la natalità
e le pari opportunità

Il Ministro dell'economia e delle finanze

